



Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza

Via Monte San Marco, 69

33100 Udine

T. 0432546377 – F. 043247089

www.cassaedileud.it

cema@cassaedileud.it, www.cassaedileud.it

Udine, 28 Gennaio 2021

Alle imprese iscritte
Ai consulenti del lavoro

Circ. n. 2/2021

Oggetto: trattamento fiscale incentivo all'occupazione

Facciamo seguito ai chiarimenti forniti dalla CNCE con la Comunicazione n. 757 del 05/01/2021 e con la successiva lettera circolare n. 4/2021 del 15/01/2021, di seguito allegate, per comunicare che le somme relative all'incentivo all'occupazione debbono intendersi rilevanti ai fini fiscali e quindi concorrenti alla formazione del reddito d'impresa.

Il contributo di € 600,00 rientra nella sfera di applicazione dell'art. 28 comma 2 del Dpr 600 del 1973 e deve essere assoggettato ad una ritenuta fiscale alla fonte del 4%. Al termine di ciascun periodo d'imposta, inoltre, sarà trasmessa una certificazione su carta semplice attestante l'importo del contributo e delle ritenute operate.

Alla luce delle indicazioni della CNCE, l'importo dell'incentivo all'occupazione pari a 600€ è pertanto così composto:

- € 576,00 importo netto compensabile nelle denunce MUT
- € 24,00 importo della ritenuta alla fonte versato dalla Cassa Edile di Udine all'Erario per vostro conto.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

La Presidente
Paola Valle

Allegati: Comunicazione CNCE n.757 del 5.01.2021 e Lettera Circolare CNCE n.4/2021 del 15.01.2021.



Prot.10015/p/cv

Roma, 05 gennaio 2021

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 757

Oggetto: aggiornamento FAQ (III) – Fondo Incentivo Occupazione (FIO)

Facendo seguito all'invio delle precedenti FAQ in materia di Fondo Incentivo Occupazione - FIO (cfr. Com. CNCE n. 746 e 750), si allegano ulteriori chiarimenti sul tema (III), alla luce dei recenti quesiti pervenuti dal territorio.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco

Il Presidente
Carlo Trestini

FAQ_FIO III_Ulteriori chiarimenti

1) D. A quale data si deve fare riferimento al fine di verificare la capienza delle risorse a disposizione del Fondo Incentivo Occupazione (FIO) per l'erogazione dell'incentivo?

R. Il controllo delle risorse disponibili va effettuato subito dopo l'elaborazione della graduatoria, verificando la capienza del FIO all'ultimo giorno dell'ultimo mese del semestre da erogare (es. semestre ottobre/marzo - Graduatoria da elaborare entro aprile – Verifica disponibilità del Fondo l'ultimo giorno del mese di marzo).

2) D. L'impresa, successivamente alla comunicazione di avvenuta ammissione all'incentivo, può chiedere il trasferimento della somma incentivata presso altra Cassa dove risulta iscritta e operante, nel caso in cui non abbia più debiti da compensare con la Cassa Edile/Edilcassa competente all'erogazione?

R. Sì. A seguito della richiesta, effettuata per iscritto dall'impresa e previo controllo della insussistenza di debiti presso la Cassa competente all'erogazione, può essere prevista la compensazione presso altra Cassa, con conseguente passaggio delle relative somme dalla prima Cassa, nei seguenti casi:

- nel caso di cancellazione definitiva dall'anagrafe imprese della Cassa Edile/Edilcassa di competenza, la quale provvederà immediatamente al trasferimento delle somme presso la consorella in cui risulta attiva la posizione dell'impresa;
- nel caso di comunicazione di sospensione dell'attività da parte dell'impresa. In tale caso il trasferimento della somma a titolo di incentivo, alla Cassa in cui risulta attiva l'impresa, avverrà dopo sei mesi di effettiva sospensione dell'attività dell'impresa nella Cassa di competenza.

3) D. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3, co. 7 dell'Accordo: "il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi...", i sei mesi successivi vengono calcolati dalla data di assunzione del lavoratore per cui l'impresa chiede l'incentivo o da quando è stato erogato il bonus?

R. I "successivi sei mesi" vengono calcolati a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

4) ***D. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3, co. 7 dell'Accordo, la "medesima unità produttiva" è relativa al cantiere iniziale dove il lavoratore viene assunto oppure è riferita al cantiere dove il lavoratore si trova al momento del licenziamento?***

R. Il riferimento è all'unità produttiva nella quale il lavoratore è stato assunto.

5) ***D. Come può la Cassa verificare l'esistenza di altre richieste di incentivo, presso altre Casse, ai fini del rispetto requisito del 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza [...], di cui all'art. 3, co. 8 dell'Accordo?***

R. Il rispetto di tale requisito (e quindi l'esistenza di altre richieste di incentivo presso altre Casse), può essere verificato esclusivamente tramite l'autodichiarazione dell'impresa.

6) ***D. Quale è il regime fiscale dell'incentivo dei 600 Euro riconosciuto alle imprese?***

R. L'incentivo di euro 600 nonché il relativo voucher assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e pertanto dovranno essere assoggettati, al momento dell'erogazione, alla ritenuta d'acconto al 4% prevista dall'articolo 28 del Dpr n. 600/1973.



Prot. n.10027/p/cv

15 gennaio 2021

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n.4-2021

Oggetto: Ritenuta acconto 4% ex art. 28, co, 2 DPR 600/1973_Prestazioni Fondo Incentivo Occupazione

Facendo seguito alla comunicazione CNCE n. 757 del 5 gennaio scorso, contenente l'aggiornamento delle FAQ (III) – Fondo Incentivo Occupazione (FIO) e, in particolare, con riferimento alla Faq n. 6 in tema di regime fiscale dell'incentivo riconosciuto alle imprese, previsto dal Regolamento siglato dalle parti sociali il 10 settembre 2020, si precisa quanto segue.

A seguito dell'acquisizione, da parte della CNCE, di pareri e contributi in merito, è emerso che *gli incentivi riconosciuti nonché il relativo voucher assumano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e pertanto dovranno essere assoggettati, al momento dell'erogazione, alla ritenuta del 4% a titolo d'acconto dell'imposta ex art. 28, 2° comma del DPR 600/1973. Ed invero la ritenuta prevista dal suddetto articolo deve ritenersi applicabile anche alla presente fattispecie, atteso che, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi, occorre far riferimento alle ordinarie regole che ne disciplinano la tassazione diretta.*

Peraltro, la citata disposizione sulla ritenuta d'acconto al 4% si applica per tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province, comuni, dagli enti pubblici e privati,

con la sola esclusione dei contributi per l'acquisto dei beni strumentali (*“Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”*).

Tale ritenuta effettuata all'impresa andrà versata all'erario attraverso il modello F24 da presentarsi il 16 del mese successivo a quello dell'avvenuta trattenuta, con l'inserimento del *codice tributo 1045*.

Per le compensazioni (e conseguente trattenuta) avvenute nel mese di dicembre 2020, pertanto, il pagamento del tributo dovrà avvenire il prossimo 18 gennaio 2021.

Nel caso di ritardi nei suddetti pagamenti, le Casse potranno operare un ravvedimento operoso.


Si precisa, inoltre, che sussiste l'obbligo da parte delle Casse Edili/Edilcasse, per gli importi relativi al codice tributo 1045 *“Contributi degli enti pubblici e privati”*, di rilasciare una Certificazione su carta semplice all'azienda dei contributi e delle ritenute operate. Tali importi saranno poi dichiarati nel quadro SF del modello 770.

Di seguito si fornisce una scheda tecnica esemplificativa.

Nel rimanere a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore

Giovanni Carapella



Esempio versamento F24 nei termini

Imposta relativa al contributo di una azienda € 24,00 (4% dell'importo di € 600,00)

F24

Sezione Erario

Codice tributo	Rateazione/...	Anno Rif.	Importi a Debito
1045	12	2020	24,00

Esempio ravvedimento operoso

Per un importo riconosciuto nel mese di dicembre 2020, la scadenza di pagamento della ritenuta è il *18 Gennaio 2021*, ma per ipotesi il pagamento viene effettuato con ravvedimento in data *20 Febbraio 2021*.

Imposta relativa al contributo di una azienda € 24,00 (4% dell'importo di € 600,00)

Calcolo della sanzione: € 24,00 x 1,67% = € 0,40 (sanzione applicata entro 90gg)

Calcolo degli interessi per giorni totale ritardo (ad es. 33gg) al tasso 0,01% =
= 0,08 € (24 * 33 * 0,01%)

F24

Sezione Erario

Codice tributo	Rateazione/...	Anno Rif.	Importi a Debito
1045	12	2020	24,08
8906	12	2020	0,40

Nel caso in cui il ravvedimento venga effettuato dopo 90 gg. l'aliquota della sanzione passa dall' 1,67% al 3,75% (entro un anno).